

SCHEMA TECNICA

APPROVAZIONE DEL METODO TARIFFARIO TELERISCALDAMENTO PER IL PERIODO TRANSITORIO (MTL-T)

638/2023/R/tlr (*)

Con la delibera 638/2023/R/tlr¹, l'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), che fa seguito al documento per la consultazione del 24 novembre 2023, 546/2023/R/tlr, ha approvato il *metodo tariffario teleriscaldamento per il periodo transitorio 1 gennaio 2024 – 31 dicembre 2024 (MTL-T)*. Si riportano di seguito, in sintesi, i contenuti del provvedimento.

- **Ambito di applicazione:** L'applicazione del metodo tariffario del servizio di teleriscaldamento per il periodo transitorio che si avvia in data 1 gennaio 2024. Sono esclusioni dall'applicazione gli esercenti con una potenza convenzionale minore o uguale a 30 MW.
- **Vincolo ai ricavi per il servizio di teleriscaldamento:** La definizione del vincolo ai ricavi si basa sul costo evitato, per la definizione del quale si stabiliscono:
 - le modalità di definizione del prezzo del gas (per le aree metanizzate) e del prezzo del prezzo del pellet (per le aree non metanizzate) per ciascun mese, per ciascuna rete e per categoria di utente (solo gas) da utilizzare ai fini del calcolo del costo evitato. In particolare, il prezzo del gas tiene conto del valore massimo della componente relativa ai costi di approvvigionamento del gas naturale nei mercati all'ingrosso, definita considerando il mix produttivo della rete, e soggetta all'applicazione di un limite al valore (cap) che l'Autorità si riserva di rivedere qualora le quotazioni del gas superino un valore critico predeterminato;
 - i rendimenti medi stagionali delle caldaie pari a 0,9 per la caldaia a gas e 0,8 per le caldaie a pellet;
 - il valore della componente per la compensazione dei costi di gestione e manutenzione delle caldaie pari a 10 euro/MWh per la caldaia a gas e a 30 euro/MWh per la caldaia a pellet, confermando l'esclusione dei costi di ammortamento della caldaia dalla determinazione del costo evitato;
 - la definizione delle componenti fiscali incluse nel costo evitato attraverso un coefficiente adimensionale di perequazione tra le aliquote IVA applicabili all'acquisto del gas (e del pellet per le aree non metanizzate) e al servizio di teleriscaldamento;
 - un correttivo riferito al rendimento convenzionale dello scambiatore di calore della sottostazione d'utenza che assume valore pari a 1 nel caso in cui la misura del calore erogato sia effettuata a valle dello scambiatore medesimo e valore pari a 0,97, qualora la misura sia effettuata a monte.
- **Modalità applicative del vincolo ai ricavi:** Le condizioni economiche di fornitura vigenti prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento continuano a trovare applicazione nelle singole reti di teleriscaldamento se determinano dei ricavi inferiori o uguali al vincolo ai ricavi, calcolato con riferimento alle singole reti considerate. Nel caso in cui i ricavi effettivamente conseguiti dall'esercente nell'anno 2024 risultino superiori al vincolo ai ricavi, i relativi scostamenti sono detratti dal vincolo ai ricavi per gli anni successivi, secondo modalità che saranno definite con successivo provvedimento.
- **Clausola di salvaguardia:** Al di fine assicurare l'equilibrio economico-finanziario delle imprese e gli obiettivi di sviluppo del teleriscaldamento si definisce una clausola di salvaguardia che limiti il livello della riduzione dei ricavi derivante dall'introduzione della regolazione tariffaria definendo, in luogo del vincolo ai ricavi per il servizio di teleriscaldamento, il vincolo annuale di salvaguardia determinato sulla base dei ricavi convenzionali derivanti dall'applicazione delle condizioni economiche di fornitura, applicate nel

¹ che si inquadra nell'ambito del procedimento avviato con la deliberazione Delibera 20 giugno 2023, 277/2023/R/tlr "Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti in materia di regolazione tariffaria del servizio di teleriscaldamento"

periodo antecedente l'entrata in vigore del provvedimento in esame. Nella definizione del limite massimo alla riduzione dei ricavi si tiene conto anche del mix di combustibili di ciascun sistema di teleriscaldamento.

- **Dati, informazioni e obblighi informativi:** si definisce l'obbligo per l'esercente di predisporre un registro, anche informatico, definendo le informazioni e i dati che devono essere raccolti nonché le modalità di aggiornamento e verificabilità. Sono inoltre definiti obblighi informativi dell'esercente attraverso il sito internet, e gli obblighi informativi nei confronti dell'Autorità.

(*) La scheda ha carattere divulgativo e non provvedimento